



D.L. 130/2020
LA NUOVA PROTEZIONE SPECIALE

13 settembre 2021

avv. Nazzarena Zorzella (ASGI)

nazzarenazorzella@gmail.com

RICOSTRUZIONE STORICA

Fino al 4.10.2018: protezione umanitaria

Art. 5, co. 6 TU 286/98 (serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali)

Applicabile anche nel sistema della protezione internazionale (art. 32, co. 3 d.lgs 25/2008)

Dal 4.10.2018 al 20.10.2020: protezione speciale

Abrogazione art. 5, co. 6 TU in quella parte

Introduzione protezione speciale nel solo sistema protezione internazionale e in riferimento al solo art. 19, commi 1 e 1.1. TU immigrazione all'epoca vigente (rischi persecutori + rischio tortura)

Dal 21.10.2020 ad oggi: NUOVA protezione speciale

Reintrodotta art. 5, co. 6 (ad eccezione delle «serie ragioni di carattere umanitario»)

Ampliato art. 19, commi 1, 1.1 + nuovo co. 1.2 TU 286/98

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2. TU d.lgs. 286/98 (modificato da D.L. 130/2020, come mod. dalla legge di conversione n. 173/2020)

art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 (modificato da D.L. 130/2020)

art. 6. co. 1-bis lett. a) TU d.lgs. 286/98 (introdotto da D.L. 130/2020)

+

Circolare CNA 3.11.2020

Circolare Ministero interno 19.3.2021

Circolare CNA 19.7.2021

NUOVO ART. 19 TU IMMIGRAZIONE

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. **Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione** di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a **tortura o a trattamenti inumani o degradanti** o qualora ricorrano **gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, **di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani**. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti **una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Divieti di espulsione/respingimento/ estradizione

OBBLIGHI NEGATIVI per lo Stato ai quali, oggi, corrisponde il **DIRITTO al SOGGIORNO**, in deroga alle regole ordinarie previste dal TU immigrazione d.lgs. 286/98

Divieti che valgono sia verso lo Stato di origine ma anche verso uno Stato di rinvio (co. 1 «*verso uno Stato*» e «*verso un altro Stato*» – co. 1.1 «*verso uno Stato*»)

**Principio rilevante in prospettiva della Riforma UE che ipotizza Paesi terzi ove rinviare. Esempio della Turchia con l'Accordo del 2015
Ma rilevante anche per i respingimenti indiretti in Libia**

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

È una norma che conferisce FLESSIBILITA' all'intero sistema

Che si aggiunge a:

- art. 5, co. 6 TU 286/98 (Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, FATTO SALVO IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI COSTITUZIONALI O INTERNAZIONALI dello Stato italiano)

- art. 5, co. 9 TU 286/98 (Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto OVVERO, IN MANCANZA DI QUESTO, PER ALTRO TIPO DI PERMESSO DA RILASCIARE IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE TESTO UNICO)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

I DIVIETI ASSOLUTI

Comma 1:

« IN NESSUN CASO può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di PERSECUZIONE per motivi di razza, di sesso, di **orientamento sessuale**, di **identità di genere**, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»

Orientamento sessuale e identità di genere: aggiunti in sede di conversione in legge n. 173/2020 del D.L. 130/2020

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Sovrapposizione con i motivi di rifugio? NON SOLO

- I motivi di divieto sono più ampi di quelli del rifugio politico (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica) perché in più ci sono: **sexso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, condizioni personali o sociali**

In parte possono entrare nel GRUPPO SOCIALE il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere

MA non la LINGUA, la CITTADINANZA* e LE CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

La giurisprudenza ha esaminato l'art. 19 prevalentemente all'interno del sistema di protezione internazionale, in presenza di cause ostative ex artt. 10 e 16 d.lgs. 251/2007

Cassazione nn. 25073/2017 - 26604/2020 - 11668/2020 + 17554/2021

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1:

«NON SONO AMMESSI il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a **tortura o a trattamenti inumani o degradanti** o qualora ricorrano gli **obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»**

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1 primo «blocco»:

«NON SONO AMMESSI il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti

Comma 1.1 secondo «blocco»:

o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.

PER ENTRAMBI: Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

SONO DIVIETI ASSOLUTI? La differenza rispetto al co. 1 che stabilisce «*in nessun caso*»

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

SONO INDEROGABILI perché partecipano alla natura in sé inderogabile del singolo obbligo/divieto (tortura + art. 3 CEDU)

Ma lo sono anche in relazione all'art. 5, co. 6 TU 286/98 perché gli obblighi costituzionali o internazionali sono il limite invalicabile per lo Stato di negare il diritto al soggiorno in presenza di uno di essi

(esempio: Convenzione di Istanbul nella parte in cui indica precisi obblighi, ecc.)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

SONO DIVIETI ASSOLUTI E INDEROGABILI

Valgono come OBBLIGO DELLO STATO di NON RIMPATRIARE o RESPINGERE la persona straniera

VALE IN TUTTI I CONTESTI (civile, amministrativo, penale), dunque anche in sede di espulsione

IL GIUDICE DEVE TENERE CONTO DI QUESTI DIVIETI ASSOLUTI

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1. terzo «blocco»:

IL DIRITTO AL RISPETTO VITA PRIVATA e FAMILIARE

«Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del DIRITTO AL RISPETTO DELLA SUA VITA PRIVATA E FAMILIARE**, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

IL DIRITTO AL RISPETTO VITA PRIVATA e FAMILIARE

RIGUARDA ANCHE LA PERSONA PRIVA DI VINCOLI FAMILIARI

Vita privata: comprende tutte le relazioni sviluppate in un dato territorio

Può aiutare la giurispr. CEDU:

Caso UNER v. The Netherlands – GC n. 46410/99 del 18.10.2006

Caso Slivenko v. Latvia – GC n. 48321/99 del 9.10.2003

Caso Butt v. Norvegia n. 47017/09 del 14.12.2012

Caso Novruk and others v. Russia n. 31039/11 – 48511/11 -76810/12 – 14618/13 – 13817/14

Caso Narijs c. Italia n. 57433/15 del 14.1.2019

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

IL DIRITTO AL RISPETTO VITA PRIVATA e FAMILIARE

nella giurisprudenza CEDU la garanzia forte riguarda i **settled migrants (stabilmente insediati)**, cioè coloro che hanno acquisito nel passato un titolo stabile di soggiorno

Diverso è per coloro che non hanno una condizione certa e/o regolare, per i quali la CEDU offre meno garanzie (ad esempio: i richiedenti asilo)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

IL DIRITTO AL RISPETTO VITA PRIVATA e FAMILIARE

NEL NUOVO ART. 19: PIU' AMPIO

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

ECCEZIONI AL DIVIETO :

«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»

=/ rispetto all'art. 8 CEDU che indica tra i limiti anche «libertà altrui e benessere economico»: in genere viene interpretato come potere di regolamentazione flussi migratori: NEL NUOVO art. 19 NON CI SONO

+

nel rispetto della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e della Carta costituzionale europea (divieto di non refoulement)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

ECCEZIONI CHE VANNO BILANCIATE CON IL DIRITTO

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA:

Eccezioni che richiamano quelle generali ex art. 4, co. 3 TU 286/98, cioè
BILANCIAMENTO

DUNQUE: effettività pericolosità sociale (attuale e concreta) come per ricong.
familiare

Circolare CNA 19.7.2021: la valutazione della pericolosità è della
Commissione territoriale, a cui il Questore deve inviare le segnalazioni

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1: DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE
richiamo implicito all'art. 8 CEDU

MA CRITERI PIÙ AMPI indicati direttamente dal legislatore

natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
effettivo inserimento sociale in Italia,
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine

GIURISP. CEDU: applica i principi ai settled migrants
NEL NUOVO ART. 19 TALE DIFFERENZA NON ESISTE

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1: DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

NATURA ED EFFETTIVITÀ DEI VINCOLI FAMILIARI DELL'INTERESSATO:

**Prende in considerazione i vincoli familiari sul territorio nazionale
ma**

**Va tenuto presente che la coesione familiare trova già tutela in altre
specifiche disposizioni del TU immigrazione**

(art. 5, co. 5 – Corte cost. 202/2013

art. 30, co. 1 TU: varie ipotesi di coesione

art. 31, co. 3 TU)

mentre

l'art. 19 si applica anche ai nuclei familiari totalmente irregolari

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1: DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

EFFETTIVO INSERIMENTO SOCIALE IN ITALIA

INTEGRAZIONE: non solo lavorativa ma che riguarda tutti gli aspetti della vita della persona

(Cass. ord. n. 29316/2020: ha rinviato alle SU per valutare l'attenuazione della comparazione con il Paese di origine (da rilievo all'inserimento lavorativo «ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.»)

CASS. SU 24413/2021 (esito di quel rinvio):

Relazioni familiari - relazioni affettive - relazioni lavorative - relazioni economiche: «titolarità rapporto di lavoro - titolarità rapporto locatizio - partecipazione ad attività associative radicate nel territorio - presenza di figli che frequentano scuole o asili»

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.1: DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

EFFETTIVO INSERIMENTO SOCIALE IN ITALIA

Anche la circolare CNA 19.7.2021 intende in senso estensivo, in conformità alla giurisprudenza CEDU: **TUTTE LE RELAZIONI SOCIALI**

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

Sono elementi in parte connessi, perché più è risalente l'emigrazione meno possono dirsi conservati legami con il Paese

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

QUALE ESITO DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI INDICATI DAL
LEGISLATORE?

La **COMPARAZIONE** richiesta per la «vecchia» protezione umanitaria???

NO

La **valutazione attuale** sposta il baricentro in Italia, attenuando la lente
nel Paese di origine

NON più verifica del rischio di violazione di diritti fondamentali in caso
di rimpatrio come richiesto nel sistema asilo dalla Cassazione (Cass.
4455/2018 – SU 29459/60/61 del 2019 – 8020/2020 – 11935/2020, ecc., -
comparazione attenuata: Cass. 1104/2020)

IL RIMPATRIO IN SE' PUO' RAPPRESENTARE VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL
RISPETTO DELLA VITA PRIVATA (conforme anche circolare CNA
19.7.2021)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

**IL PERCORSO PER OTTENERE
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE**

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.2:

«Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Comma 1.2: DOPPIO PERCORSO

- 1) all'interno del sistema di protezione internazionale
- 2) Con domanda diretta al Questore

CRITICITA':

Circolare CNA 3.11.2020 e Circolare Min. interno 19.3.2021 (per il 2° percorso: solo se si chiede un permesso ad «ALTRIO TITOLO»)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

CENSURA ALLA TESI MINISTERIALE DA:

Tribunale Bologna (RG. 3246/2021, n. 3877/2021, n. 3926/2021) -
Tribunale di Napoli (RG. 11264/2021), Tribunale di Ancona (RG.
2505/2021) e Tribunale di Venezia (RG. 3057/2021)

Il Ministero ha cambiato opinione con la CIRCOLARE CNA del 19 luglio 2021: si può presentare una domanda al Questore espressamente per questo tipo di permesso di soggiorno

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

LA VINCOLATIVITÀ DEL PARERE

Co. 1: certamente vincolante («*in nessun caso*»)

Co. 1.1 prima parte: vincolante perché i diritti sottesi sono inderogabili (trattamenti inumani e degradanti + tortura: non c'è dubbio – art. 5, co. 6 TU: è un limite inderogabile per il questore)

Co. 1.1 seconda parte (vita privata e familiare): uniche eccezioni quelle indicate dal legislatore

PER CUI: IL PARERE è OBBLIGATORIO e VINCOLANTE

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Il parere NON È PERÒ VINCOLANTE PER L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA perché (anche) la protezione speciale accerta un diritto (non lo costituisce)

la natura fondamentale del diritto alla protezione di tipo umanitario, a prescindere dalla denominazione ad essa attribuita dal legislatore, comporta che esso non abbia natura costitutiva ma accertativa, con conseguente ampio potere del Giudice di accertarlo in concreto, a prescindere da quanto avvenuto in sede procedimentale amministrativa (Cass. SU n. 30658/2018; SU n. 32044/2018; SU n. 32774/2018).

(Cass. SU n. 32044/2018; SU n. 11535/2009; SU n. 19393/2009; SU n. 26480/2011; SU n. 15115/2013; SU n. 5059/2017; SU n. 10291/2018; SU n. 32044/2018)

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

QUALI CRITICITA'?

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

1) **ASSENZA DI REGOLE PROCEDURALI: quali documenti devo essere presentati?**

Circolare CNA 19.7.21: sulle REITERATE: documenti presentati dall'interessato che in caso di 2 domanda deve presentare DOCUMENTI NUOVI

MA se la persona non aveva conoscenza di cosa presentare o quale motivo indicare?

2) **INAMMISSIBILITA' EX OFFICIO (circ. CNA distingue tra inammissibilità e infondatezza): ALLEGATO alla circolare contiene una serie di domande**

LA MANCANZA DI REGOLE PROCEDURALI PUÒ CONDURRE AD UN INADEGUATO PARERE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

FONDAMENTALE CHIEDERE APPLICAZIONE LEGGE 241/90

PROTEZIONE SPECIALE

art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98

Differenza con l'art. 5, co. 6 TU

ART. 5, co. 6 TU

In sede di rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno:
NO AUTOMATISMO ma il Questore deve valutare

Esistenza di obblighi costituzionali o internazionale

Norma di chiusura dell'intero sistema
Applicata molto nella protezione internazionale
ma non solo

La persona straniera chiede un determinato permesso, non ci sono i requisiti ma devono essere valutati gli obblighi costituzionali o internazionali

Sono CRITERI AGGIUNTIVI DI VALUTAZIONE

DIFFERENZA tra art. 5, CO. 6 e art. 19, co. 1.2 TU

Art. 5, co. 6: è un procedimento che nasce in relazione ad uno specifico permesso richiesto dalla persona straniera

La valutazione è SOLO del Questore

Art. 19, co. 1.2: riguarda espressamente la protezione speciale, come l'intero art. 19, co. 1, 1.1. e 1.2

La valutazione è affidata alle Commissioni territoriali

QUALI DIRITTI DEL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Non è chiarito dalla legge, MA:

In analogia a quanto previsto dall'art. 5, co. 9-bis TU 286/98 deve essere garantito il diritto a svolgere attività lavorativa

Se svolge attività lavorativa: iscrizione obbligatoria al SSN

In assenza di lavoro: STP o iscrizione volontaria

POSSIBILE CRITICITA': il tempo necessario per formalizzare la domanda

QUALI DIRITTI DEL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE

DOPO IL RILASCIO DEL PERMESSO:

Art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 prevede:

Durata biennale
Svolgimento attività lavorativa
Rinnovo previo parere CT

OPPURE

Art. 6, co. 1-bis TU 286/98: Convertibilità in lavoro

QUALI DIRITTI DEL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE

DOPO IL RILASCIO DEL PERMESSO:

QUESTIONI APERTE:

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?

Non è compreso tra le categorie di cui all'art. 28 TU

MA

Art. 29, co. 10 lett. c) TU, abrogato dal DL 113/2018, non è stato ripristinato e dunque non c'è più divieto

IN OGNI CASO

Art. 5, co. 5 TU: coesione familiare a garanzia diritto unità familiare (Corte cost. 202/2013)

QUALI DIRITTI DEL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE

DOPO IL RILASCIO DEL PERMESSO:

diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale:

SI (art. 34, co. 1 lett. b) TU

Iscrizione anagrafica:

SI. art. 6, co. 6 TU: parità di trattamento con i cittadini italiani

(Corte cost. 186/2020 che ha dichiarato illegittimo l'art. 4, co.1-bis DL 113/2018 che escludeva i r.a. dall'iscrizione anagrafica)

Prestazione assistenziali?

SI, in applicazione dell'art. 41 TU (titolari di permesso di durata non inferiore a 1 anno)

LA GIURISDIZIONE

Impugnazione diniego di rilascio (nel merito) del permesso

C'è un vuoto legislativo

APPLICAZIONE ANALOGICA con art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e art. 3, co. 1 lett. d) e d-bis) che riguardano i permessi per protezione speciale ex artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12 quater TU 286/98

Rito sommario di cognizione, davanti al Tribunale ordinario, sezioni specializzate immigrazione e asilo

Termine: entro 30 gg. a pena di inammissibilità

ALTRI TIPI DI RICORSO e STRUMENTI ATTIVABILI

CONTRO IL RIFIUTO DI RICEZIONE DELLA DOMANDA di formalizzazione del rilascio del permesso di soggiorno:

PEC alla questura per avere appuntamento

IN CASO DI SILENZIO: ricorso al Tribunale, sezioni specializzate, con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'ordine di fissare appuntamento

IN CASO DI RITARDO NELLA RISPOSTA SUL RILASCIO: inviare Pec e segnalare all'Ispettora generale dell'Amministrazione, ex art. 2, co. 9-bis legge 241/90 e s.m.